



PROVINCIA

VERBANO CUSIO OSSOLA

SEGRETERIA GENERALE  
UFFICIO RIFIUTI

Determinazione n. 407  
data 28/03/2017

Proposta n. S070201 417/2017

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO R12-R13-R4 DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DELLA SOCIETA' FILMS SPA.**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Rifiuti e Bonifiche, giusta la D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i.
- Il Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'istruttore *ad hoc* individuato, Ing. Filippo Ferrari, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 ha ultimato l'iter istruttorio ed ha proposto l'adozione di un provvedimento conclusivo favorevole, trasmettendo tale proposta al Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente.
- Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

##### Visto:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 1 del 17/01/2017 avente per oggetto "Incarico dirigenziale ad interim Ing. Mauro Proverbio".
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- La proposta di conclusione del procedimento n. 417 del 09/03/2017, formulata dal Responsabile del Procedimento.

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA  
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania  
Telefono +39 0323 495011 - fax +39 0323 4950237




## **DETERMINA**

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzandone la realizzazione ed il relativo esercizio in capo alla Società FILMS S.p.A., il progetto del nuovo impianto di recupero rifiuti ubicato in Via Megolo, 43 in Comune di Anzola d'Ossola (VB) e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta n. 417 del 09/03/2017, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

**Sottoscritta dal Dirigente ad interim  
dell'Area Ambiente e Georisorse  
(Ing. Mauro Proverbio)  
con firma digitale**



**PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

N.	417	DEL	09/03/2017
----	-----	-----	------------


**Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO R12-R13-R4 DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON DELLA SOCIETA' FILMS SPA.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale del Settore scrivente n. 1555 del 28/10/2015 è stato rilasciato in capo alla Società FILMS S.p.A. l'esito della Fase di Verifica di VIA di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. relativa all'impianto di recupero rifiuti in oggetto, con il quale è stato ritenuto di escludere lo stesso dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i..

**Preso atto che:**

- Con nota del 05/08/2016, acquisita con ns. prot. n. 18521 del 08/08/2016, la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente istanza di nuova autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non ubicato in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB).
- Con nota ns. prot. n. 19594 del 26/08/2016 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui al precedente punto, convocando contestualmente la prima seduta della relativa Conferenza di Servizi in data 29/09/2016.
- Con nota ns. prot. n. 21912 del 27/09/2016 il Servizio scrivente ha chiesto alla Società FILMS S.p.A. integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., comunicando altresì il posticipo, a data da definirsi, della prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto.
- Con nota ns. prot. n. 24411 del 26/10/2016 la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste di cui al precedente punto.
- Con nota prot. n. 24577 del 27/10/2016 il Servizio scrivente ha trasmesso ai Soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto la documentazione integrativa di cui al precedente punto ed ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi in data 07/11/2016.
- In data 07/11/2016 ha avuto luogo presso il Settore SG della Provincia del VCO la prima seduta della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, nell'ambito della quale, verificata la completezza della documentazione presentata, è stato fissato un sopralluogo presso l'impianto in data 21/11/2016 e definita in data 01/12/2016 la seconda seduta della Conferenza di Servizi.
- Con nota ns. prot. n. 25247 del 08/11/2017 è stata convocata, contestualmente alla trasmissione del verbale della prima seduta, la seconda seduta della Conferenza di Servizi in data 01/12/2016.
- In data 21/11/2016 è stato svolto un sopralluogo presso l'impianto in oggetto i cui esiti sono riassunti nel verbale di sopralluogo n. 12/2016 del 21/11/2016 agli atti.
- Con nota ns. prot. n. 29367 del 29/12/2017 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica n. 03/2016 del 22/12/2016 rilasciata dal Comune di Anzola d'Ossola relativa al progetto in oggetto.





- In data 01/12/2016 ha avuto luogo presso il Settore SG della Provincia del VCO la seconda seduta della Conferenza di Servizi conclusasi con la richiesta di integrazioni alla Società FILMS S.p.A..
- Con nota ns. prot. n. 1150 del 18/01/2017 la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di seconda seduta della Conferenza di Servizi.
- Con nota ns. prot. n. 2015 del 27/01/2017 il Servizio scrivente ha convocato in data 14/02/2017 la terza seduta della Conferenza di Servizi.
- In data 14/02/2017 ha avuto luogo presso il Settore scrivente la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta della Società FILMS S.p.A., accettata dalla Conferenza, di produrre ulteriore documentazione integrativa in esito a quanto discusso in sede di medesima seduta. La terza seduta della Conferenza di Servizi è stata quindi aggiornata alla data del 28/02/2017.
- Con nota ns. prot. n. 4324 del 27/02/2017 è stata acquisita la documentazione integrativa di cui al punto precedente, trasmessa dalla Società FILMS S.p.A. a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto.
- In data 28/02/2017 ha avuto luogo presso il Settore scrivente l'aggiornamento della terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'istanza in oggetto.
- Quale istruttore tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Filippo Ferrari.

**Considerato** quanto definito dal Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota ns. prot. n. 19442 del 20/04/2012, in cui lo stesso Segretario dà atto ed esplicita che i procedimenti elencati dalla Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI prot. n. 3492/DB0500 del 19/03/2012 del Presidente della Giunta della Regione Piemonte sono esclusi dalle competenze dei SUAP e devono essere gestiti, con responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., dagli Uffici preposti dell'attuale Settore SG della Provincia del V.C.O..


**Visto:**

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. 24 ottobre 2002 n. 24, s.m.i. ed in particolare l'art. 3 "Competenze delle Province".
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- La D.G.R. Piemonte n. 44-2493 del 19/03/2001.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- La L. 241/90, il D.Lgs. 29/93 e la L. 127/97, loro s.m.i..
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e pertanto


**PROPONE**

- 1) Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto svoltasi nelle sedute del 07/11/2016, del 01/12/2016, del 14/02/2017 e del 28/02/2017 presso il Settore SG della Provincia del Verbano Cusio Ossola, i cui verbali sono agli atti presso il Servizio scrivente ed i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.
- 2) Di prendere atto, in particolare, dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed ex art. 3 della L.R. Piemonte n. 32/2008, relativa al progetto in oggetto, rilasciata in capo alla Società FILMS S.p.A. dal Comune di Anzola d'Ossola, per quanto di competenza, con l'Autorizzazione n. 03/2016 del 22/12/2016, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, allegando la medesima alla presente Determinazione conclusiva del procedimento quale parte integrante e sostanziale della medesima.





- 3) Di dare atto, in esito a quanto espresso ai precedenti punti 1) e 2), della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento in oggetto.
- 4) Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in esito a quanto espresso al precedente punto 3), il progetto di realizzazione dell'impianto di recupero R12, R13 e R4 di rifiuti speciali pericolosi e non, ubicato in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), come da relativa documentazione allegata all'istanza presentata dalla Società FILMS S.p.A., acquisita con ns. prot. n. 19594 del 26/08/2016 e successivamente integrata con note ns. prot. n. 24411 del 26/10/2016, ns. prot. n. 1150 del 18/01/2017 e ns. prot. n. 4324 del 27/02/2017, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni indicate nell'Allegato A) "Prescrizioni" il quale costituisce, in tutti i suoi contenuti, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione conclusiva.
- 5) Di autorizzare in capo alla Società FILMS S.p.A., avente sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in esito a quanto espresso ai precedenti punti 3) e 4), la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero R12-R13-R4 di rifiuti speciali pericolosi e non in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), di cui al precedente punto 4), nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A) "Prescrizioni" che costituisce, in tutti i suoi contenuti, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione conclusiva, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 8).
- 6) Di rilasciare in capo alla Società FILMS S.p.A., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero (R12-R13-R4) di rifiuti speciali pericolosi e non, di cui al precedente punto 5), per un periodo pari a 10 anni dalla data del Provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 6) dovrà essere presentata all'Ente competente entro 180 giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie relative all'esercizio dell'impianto in oggetto.
- 8) Di disporre che la Società FILMS S.p.A. dovrà provvedere entro 120 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato a presentare al Servizio scrivente le garanzie finanziarie relative all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti di cui al precedente punto 5), in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte.
- 9) Di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 8) comporterà l'applicazione dei disposti di cui alla stessa citata D.G.R. inerenti la facoltà dell'Autorità competente di disporre la revoca, previa diffida, dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente punto 5).
- 10) Di subordinare e vincolare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente punto 5) alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Società FILMS S.p.A., con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 8).
- 11) Di dare atto che alla cessazione dell'attività di cui al precedente punto 5) la Società FILMS S.p.A. dovrà provvedere, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione stessa, al ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di dettaglio indicate nell'Allegato A) "Prescrizioni" alla presente Determinazione.
- 12) Di dare atto che qualsiasi eventuale modifica gestionale o progettuale dell'impianto dovrà essere oggetto di istanza di variante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione, fatta salva l'eventuale applicabilità dei disposti normativi in materia di VIA.
- 13) Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative.
- 14) Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in



oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione, anche derivanti/conseguenti a quanto disposto dalla stessa, la quale è riferita e relativa esclusivamente ai disposti di competenza legati al procedimento in oggetto.

- 15) Di dare atto che l'inosservanza di quanto disposto e prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 16) Di consegnare alla Società FILMS S.p.A., con sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), copia cartacea conforme all'originale del provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento.
- 17) Di trasmettere il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto<sup>1)</sup>.
- 18) Di comunicare i dati inerenti l'autorizzazione in oggetto al Catasto rifiuti attraverso i sistemi informatici regionali esistenti, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis e comma 17-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 19) Di trasmettere altresì il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento al Corpo di Polizia Provinciale, per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Claudio Giannoni

<sup>1)</sup> Comune di Anzola d'Ossola; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; ASL VCO; A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est; Settore SG della Provincia del VCO, Ufficio Scarichi ed Ufficio AUA-Emissioni-Oli minerali; C.O.U.B. V.C.O..





### PRESCRIZIONI

- 1) La documentazione tecnica presentata dalla Società FILMS S.p.A. nell'ambito del procedimento in oggetto (acquisita con ns. prot. n. 18521 del 08/08/2016, ns. prot. n. 24411 del 26/10/2016, ns. prot. n. 1150 del 18/01/2017 e ns. prot. n. 4324 del 27/02/2017) in copie vistate dal Responsabile del Procedimento, riconsegnata alla stessa Società contestualmente al provvedimento finale conseguente alla Determinazione conclusiva del procedimento, deve essere custodita unitamente allo stesso atto presso l'impianto in oggetto. La Società FILMS S.p.A. deve rispettare i contenuti di detta documentazione tecnica, i quali si intendono integralmente richiamati per quanto non in contrasto con quanto di seguito prescritto o disposto dal citato provvedimento finale.
- 2) La Società FILMS S.p.A. è autorizzata a svolgere presso l'impianto ubicato in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB) l'attività di recupero (R4-R12-R13) di rifiuti speciali, pericolosi e non, nel rispetto dei codici CER, dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio indicati nella sottostante *Tabella 1*, nonché nel rispetto delle rispettive aree di stoccaggio definite nell'ambito della planimetria di impianto contenuta nella relazione tecnica datata luglio 2016, allegata all'istanza acquisita con ns. prot. n. 18521 del 08/08/2016.

*Tabella 1*

CODICI CER	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVO MASSIMO DI STOCCAGGIO	MODALITA' DI STOCCAGGIO
12.01.18*	R12-R4	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	1.500 Kg	fusti su bacino di contenimento
12.01.04	R13	Polveri e particolato di materiali non ferrosi <u>Prodotti da trattamento R12</u>	1.500 Kg	fusti

- 3) Possono essere utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate al precedente punto 1) purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi di stoccaggio indicati nella *Tabella 1*, nonché i criteri gestionali disposti dall'atto autorizzativo e dalle specifiche normative di settore.

La capacità massima complessiva di stoccaggio rifiuti è pari a 3 tonn così suddivise:

- 1,5 tonn di rifiuti speciali pericolosi;
- 1,5 tonn di rifiuti speciali non pericolosi.

In impianto sarà inoltre gestito un deposito temporaneo ex art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti speciali pericolosi CER 19.02.07\* derivanti dall'attività di trattamento R12-R4 per un quantitativo massimo pari a 1.000 litri.

- 4) La Società FILMS S.p.A. dovrà inviare tempestivamente al Servizio scrivente dichiarazione di fine lavori inerenti la realizzazione dell'impianto in oggetto in conformità al relativo progetto, sottoscritta dal Direttore Lavori e dalla Proprietà.
- 5) Le attività di trattamento rifiuti R4 - R12 - R13 in oggetto potranno essere avviate solo a seguito della conclusione degli interventi di realizzazione dell'impianto. Dell'effettivo avvio dell'attività di recupero rifiuti, successivo all'accettazione da parte del Servizio scrivente delle relative garanzie finanziarie, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Servizio scrivente, al Comune di Anzola d'Ossola e ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, allegando idonea documentazione fotografica attestante la completa realizzazione di tutti gli interventi costruttivi previsti.
- 6) Messa in riserva e stoccaggio rifiuti (R13) – stoccaggio MPS
  - a) I contenitori di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie dovranno essere individuati da specifica cartellonistica riportante il codice CER del rifiuto o l'indicazione della materia prima secondaria presente.





- b) Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà essere in nessun caso effettuato in aree esterne al locale in oggetto.
- c) È fatto divieto di miscelare tra loro i diversi CER di cui alla *Tabella 1*.
- d) I diversi rifiuti (CER) devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente e facilmente distinguibili.
- e) I rifiuti stoccati in messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.
- f) Deve essere garantito il completo confinamento dei rifiuti all'interno delle rispettive aree destinate allo scopo, evitando in modo assoluto le dispersioni degli stessi o la diffusione di effluenti.
- g) La messa in riserva R13 dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.


7) Trattamento R12 - R4

- a) Presso l'impianto può essere svolta l'attività di trattamento R4 - R12 di rifiuti speciali pericolosi CER 12.01.18\* "fanghi metallici" finalizzata alla separazione, mediante essiccazione in forno, della frazione oleosa contenuta nei fanghi dalla frazione costituita da polveri di metallo duro. Dal processo di essiccazione possono originarsi o una MPS costituita da polvere di metallo duro (da trattamento R4) utilizzabile direttamente per la preparazione di miscele per la produzione di componenti in metallo duro o rifiuti non pericolosi di cui al codice CER 12.01.04 (da trattamento R12); quale frazione residuale del processo di recupero R4 - R12 sopra descritto si genera il rifiuto pericoloso CER 19.02.07\*.
  - b) Le polveri prodotte possono essere classificate MPS solo qualora posseggano tutti i requisiti chimici, fisici e merceologici tali da renderle utilizzabili direttamente quale materia prima da utilizzarsi per la preparazione di miscele per la produzione di beni in metallo duro.  
In particolare la MPS prodotta deve possedere i seguenti requisiti:
    - contenuto minimo di tungsteno metallico pari al 65,7%
    - tenore di ossigeno < 0,5%
    - presenza di silicio < 0,01%
    - assenza di oli residui
    - eventuale presenza di cobalto e altri metalli in percentuali variabili.
  - c) Le polveri prodotte, qualora non siano classificabili quali MPS di cui al precedente punto, potranno essere identificate con il CER 12.01.04 solo qualora sia accertata la non pericolosità del rifiuto mediante analisi di laboratorio (UNI-EN 14039) attestante l'assenza di olio residuo.
  - d) La frequenza delle analisi sulle polveri ottenute dal trattamento dovrà essere tale da garantire l'esecuzione di almeno una analisi ogni distinto lotto prodotto/trattato, intendendo per singolo lotto la quantità di polveri prodotte corrispondente ad ogni fusto di rifiuti in ingresso da max 220 l. Detta analisi dovrà essere condotta su un campione prelevato in modo da essere oggettivamente rappresentativo dell'intero lotto.
  - e) Gli esiti delle analisi volte a verificare le caratteristiche merceologiche delle MPS e gli esiti delle analisi volte a certificare l'assenza di olio residuo nelle polveri, dovranno essere conservati presso l'impianto e resi disponibili in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo.
  - f) Dovrà essere garantita la completa tracciabilità del processo di trattamento generante ciascun lotto di rifiuti non pericolosi/MPS mediante conservazione presso l'impianto di tutta la documentazione, raccolta in modo organizzato, attestante il medesimo processo, riferita anche ai certificati analitici di cui al punto precedente; tale documentazione dovrà essere sempre disponibile in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo.
- 8) Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella precedente Tabella 1, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.
- 9) In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est ed al Comune di Anzola d'Ossola. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla Società FILMS S.p.A., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.





- 10) Deve essere apposta adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'impianto in oggetto, nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed i nominativi con recapito telefonico lavorativo del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
- 11) Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate.
- 12) Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società FILMS S.p.A. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
- 13) La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti di cui al precedente punto 1) dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
- 14) Devono essere adottati efficaci ed idonei provvedimenti, in caso di necessità, al fine di evitare il diffondersi di eventuali polverosità o di emissioni odorigene o di effluenti liquidi o gassosi indotti dall'attività di recupero di rifiuti di cui in oggetto.
- 15) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere validamente formato al servizio.
- 16) Manutenzione impianto
- a) Deve essere garantita nel tempo, da parte della Società FILMS S.p.A., l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti, strutture e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato della pavimentazione dell'impianto, l'impermeabilizzazione della fossa di stoccaggio e contenimento degli oli e delle canalette di raccolta di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi.
- b) Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto.
- c) E' obbligo da parte della Società FILMS S.p.A. il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.
- 17) Chiusura dell'impianto
- a) In ordine all'eventuale cessazione dell'attività la Società FILMS S.p.A. dovrà darne specifica comunicazione in merito al Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, al Comune di Anzola d'Ossola ed all'ASL VCO, in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- b) La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto a), dovrà essere corredata da uno specifico Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, in relazione alla destinazione d'uso dell'area; il Piano di Chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito gli Enti di cui sopra.
- c) Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura di cui al precedente punto b).
- d) A conclusione dei lavori relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, ad ASL VCO ed al Comune di Anzola d'Ossola corredata da una relazione tecnica attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica; la Società FILMS S.p.A. dovrà inoltre attuare eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.
- 18) Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche
- a) Il rispetto dei contenuti del Piano di prevenzione e di gestione presentato dalla Società in oggetto e delle prescrizioni dettate in merito dovrà essere garantito a far data dall'inizio dell'attività di recupero in oggetto;
- b) dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto riportato nel "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" – datato luglio 2016, e





mantenuta in condizioni di pulizia la canalina impermeabilizzata posta nella zona di accesso al locale produttivo;

- c) non dovranno avvenire operazioni di lavaggio mezzi che possano originare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti o scarichi di acque reflue industriali;
- d) dovranno essere sempre presenti presso l'insediamento produttivo materiali contenitivi ed assorbenti utilizzabili come primo intervento in caso di sversamenti accidentali;
- e) eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di prevenzione di fenomeni di inquinamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- f) il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

19) Emissioni in atmosfera (Codice provinciale identificativo dello stabilimento: 103002/16)

- a) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo.
- b) Il termine per la messa a regime dell'impianto è di 30 giorni dalla data di avviamento.
- c) La Ditta deve far effettuare un rilevamento delle emissioni in uno dei dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, successivi alla messa a regime, comunicando la data di detto controllo con almeno 15 giorni di anticipo alle Autorità di cui sopra e trasmettendo alle stesse i risultati delle analisi.
- d) Dovrà essere eseguito almeno n. 1 autocontrollo con cadenza triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nella Tabella A1 allegata alla presente Determinazione conclusiva, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Di tali autocontrolli dovrà essere data comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti.
- e) Dovranno in ogni caso essere costantemente rispettati i valori di "Limite emissione" di cui alla Tabella A1 allegata alla presente Determinazione conclusiva, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. I "Parametri descrittivi" riportati nella stessa tabella sono da considerarsi quali elementi indicativi caratteristici delle emissioni in atmosfera in questione, ai quali le strutture e le condizioni di esercizio degli impianti devono essere coerenti.
- f) In concomitanza agli autocontrolli prescritti al punto d), dovrà essere effettuata, a titolo conoscitivo, relativamente al punto E7, anche l'analisi relativa al parametro COV. I risultati di tali rilevamenti devono essere trasmessi a Provincia, Comune e ARPA territorialmente competenti.
- g) Nel punto di emissione E8, come sistema di controllo, contestualmente alla messa in esercizio, dovrà essere installato un manometro differenziale (per mantenere in efficienza il sistema di filtrazione) e un sistema di registrazione annesso alle sonde di misura dell'ossigeno nel post combustore e della temperatura nella camera primaria e nel post combustore.
- h) L'impianto deve essere gestito in ottemperanza a modalità e caratteristiche tecniche di cui agli elaborati tecnici allegati all'istanza, fatte salve le prescrizioni e le disposizioni scaturite nell'ambito del procedimento in oggetto.
- i) Deve essere predisposto un idoneo punto di campionamento in sicurezza sui camini degli impianti per le attività di controllo delle emissioni di cui al procedimento in oggetto.
- j) In generale, tutte le attività dovranno essere condotte in maniera tale da limitare le emissioni diffuse.
- k) Il provvedimento autorizzativo finale favorevole o copia conforme dello stesso deve essere sempre conservato, unitamente a copia della relativa documentazione tecnica, presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.

Si chiede infine alla Società FILMS S.p.A. di inviare annualmente al Servizio scrivente, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, una relazione gestionale dell'impianto con indicato, per ciascun codice CER autorizzato, nonché per i rifiuti generati dall'impianto costituiti da oli, il quantitativo di rifiuti trattati nell'anno precedente e gli impianti a cui sono stati conferiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero. Tale richiesta è da intendersi a carattere conoscitivo e non prescrittivo.





Spazio riservato all'ufficio, da compilare in caso di rilascio di copia conforme su supporto cartaceo

La presente copia, composta di n. 15 facciate, allegati inclusi, è conforme in tutte le sue componenti all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale e custodito agli atti di questo ufficio.

Verbania, 31/03/2017

IL DIRIGENTE  
ad interim dei Servizi dell'Area  
Ambiente e Georisorse  
(Ing. Proverbio Mauro)



1914

1914





Prot. n. 2336 del 28/12/2016



## COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 12 - 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83909

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036



### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

emessa ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

**N. 03/2016 DEL 22/12/2016**

ISTANZA PRESENTATA DA :	TEDESCHI ALBERTO, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta FILMS spa Divisione CELSIA con sede legale in Anzola d'Ossola in Via Megolo n. 43, P.IVA: TDSLRT55H14F205F in data 19.10.2016, protocollo generale n. 4061
INTERVENTO DI:	POSA DUE CAMINI IN ACCIAIO PER L'EMISSIONE DI FUMI PROVENIENTI DA IMPIANTI POSTI ALL'INTERNO DI IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO

### IL RESPONSABILE

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Considerato che l'art. 146 del D. lgs. 42/04 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del suddetto decreto legislativo;

Preso atto che con legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", così come modificata dagli artt. 18 e 19 della L.R. 3/09, la Regione, con lo stesso provvedimento legislativo, ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all'interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall'art. 146 del Codice e demandando alla stessa anche l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma 15 della L.R. 56/77 (Tutela ed uso del suolo) in conseguenza della soppressione delle sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall'articolo 91 bis della L.R. 56/77;

Considerato inoltre che l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia" e che le Regioni provvedono a verificare la







## COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 12 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83909

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036

sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, entro il 30/06/2009 (termine così differito dal D.L. 30/12/2008 n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008);

Preso atto che La Giunta Regionale con deliberazione n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha stabilito, che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi. Pertanto, i Comuni in forma singola od associata al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite dovranno dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenute nella LR 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, modificata con DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008. In attuazione di quanto previsto dall'art. 159 del Codice, a far data dal 1 luglio 2009 (termine così differito dal D.L. 30/12/2008 n. 207) si applica la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 dello stesso Codice;

Considerato che, al fine di ottemperare in modo ottimale a quanto previsto dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 148) e dalla LR 32 del 1 dicembre 2008 art. 4, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 03.09.2014 è stata istituita la Commissione Locale per il paesaggio e con la Stessa è stato approvato il relativo disciplinare di funzionamento;

Vista la pubblicazione sull'elenco regionale dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al n° 46;

Vista l'istanza presentata dal Signor **TEDESCHI ALBERTO** Legale Rappresentante della Ditta **FILMS Spa** divisione **CELSIA** con sede legale in Anzola d'Ossola Via Megolo n. 43, P.IVA: **TDSLRT55H14F205F**, diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004 per la realizzazione di due camini in acciaio per l'emissione di fumi provenienti da impianti posti all'interno di immobile ad uso produttivo sull'area sita nel Comune di Anzola d'Ossola (VB), ove censita in Catasto al foglio 4 Mappale 715;

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di:

**inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), in quanto trattasi di Intervento in Fascia di rispetto di 150 m dal Rio Anzola e lett. g);**

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2 L.R. 32/08 e s.m.i.;

Considerato inoltre che il suddetto intervento rientra tra quelli di cui allegato 1 (previsto dall'art. 1, comma 1 del suddetto D.P.R. n. 139 del 09.07.2010) soggetti a procedimento semplificato e precisamente tra quelli di cui al n. 18;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla







# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 12 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83909

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036

domanda predetta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione locale per il Paesaggio in data 03/11/2016 verbale n. 9/16;

Considerato che ai sensi dell' art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010 con nota prot. n. 4613 del 17.11.2016 la pratica è stata trasmessa per il rilascio del prescritto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

Visto il parere favorevole prot. n. 6745 del 01.12.2016 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (allegato alla presente), pervenuto in data 01.12.2016 al prot. n. 4781 (allegato alla presente);

Visto il Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n.20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82, commi 1 e 2;

Visto la Parte Terza Titolo I del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del paesaggio

Vista la L.R. 32/08 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Vista la Legge n. 106/2011;

## AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dall'art. 3 comma 2 della Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 recante Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.

Il Signor:

**TEDESCHI ALBERTO** Legale Rappresentante della Ditta **FILMS Spa** divisione **CELSIA** all'esecuzione dell'intervento di:

- realizzazione di due camini in acciaio per l'emissione di fumi provenienti da impianti posti all'interno di immobile ad uso produttivo sull'area sita nel Comune di Anzola d'Ossola (VB), ove censita in Catasto al foglio 4 Mappale 715, come da progetto presentato

La presente autorizzazione immediatamente efficace viene trasmessa contestualmente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli ed alla Regione Piemonte verrà successivamente trasmessa unitamente all'elenco trimestrale ai sensi della L.R. n. 26/2015.

Anzola d'Ossola, lì 22.12.2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Arch. Fabio Righini)







TABELLA A1  
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PUNTI DI EMISSIONE

STABILIMENTO: FILMS S.P.A.		CODICE STABILIMENTO: 103002/16										
Parametri descrittivi										Limiti emissione		
Punto di emissione	Provenienza	Portata media [mc/h a 0°C e 0,101MPa]**	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[g/MWh]	[g/h]
E7	essiccazione	1.250	12	discontinua	700	8,5	0,3	condensatore + postcombustore (> 920°C)	polveri totali	5	5	5,95
									NOx	150	200	189,0
									HCN	5	---	5,0
									Isocianati	5	---	5,0
									CO	100	---	100,0
E8	Aspirazione postazione lavaggio IBC	800	8	discontinua	ambiente	8,5	0,15	ciclone + filtro a cartucce	polveri totali	10	---	15,0



